



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 marzo 2009 (03.04)  
(OR.fr/en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0013 (COD)**

---

---

**8033/09  
ADD 1 REV 1**

**CODEC 430  
ENV 247  
ENER 98  
IND 31  
COMPET 168  
MI 123  
ECOFIN 244  
TRANS 123  
AVIATION 53**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER /CONSIGLIO

---

n. prop. Com.: 5862/08 ENV 52 ENER 29 IND 11 COMPET 31 MI 34 ECOFIN 34 TRANS 22  
AVIATION 25 CODEC 105

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra **[prima lettura]**  
- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)  
Dichiarazioni

---

**DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO SULLA BASE GIURIDICA**

Il Regno Unito fa presente che l'adozione della direttiva sulla sola base giuridica dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) è inappropriata per una misura contenente importanti disposizioni in materia di politica fiscale. In linea con le osservazioni precedentemente formulate in circostanze analoghe, il Regno Unito continua a essere del parere che, quando la normativa CE contiene misure fiscali, la base giuridica debba includere, in via esclusiva o, se del caso, congiunta, uno degli articoli del trattato riguardanti le questioni fiscali. In questo caso il Regno Unito ritiene che l'articolo 175, paragrafo 2 del trattato CE debba essere incluso quale base giuridica della direttiva.

## **Dichiarazioni della Commissione**

### **Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 10, paragrafo 3 sull'uso dei proventi della vendita all'asta di quote**

Tra il 2013 e il 2016 gli Stati membri possono utilizzare i proventi della vendita all'asta delle quote anche per sostenere la costruzione di centrali elettriche ad elevato rendimento, comprese centrali elettriche che utilizzano energie nuove pronte per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Per i nuovi impianti che superano il grado di rendimento di una centrale elettrica in conformità dell'allegato I della decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 (2007/74/CE)<sup>1</sup>, gli Stati membri possono sostenere fino al 15% dei costi totali dell'investimento per un nuovo impianto pronto per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

### **Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 10 bis, paragrafo 6 sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e sul sistema UE di scambio delle quote di emissioni**

Gli Stati membri possono considerare necessario compensare temporaneamente taluni impianti per i costi del CO<sub>2</sub> trasferiti sul prezzo dell'energia elettrica nel caso in cui i costi del CO<sub>2</sub> potrebbero esporli al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In mancanza di un accordo internazionale, la Commissione si impegna a modificare, previa consultazione degli Stati membri, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente entro la fine del 2010, onde stabilire norme dettagliate in virtù delle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato per un tale sostegno. Le norme saranno conformi ai principi contenuti nel documento trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio il 19 novembre 2008 (Allegato II al documento 15713/1/08).

La Commissione monitorerà la situazione in particolare alla luce dello stato di interconnessione nel mercato dell'energia nella regione del Baltico e riferirà entro il 2015.

---

<sup>1</sup> Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*notificata con il numero C(2006) 6817*).